



**Tribunale Ordinario di Ivrea**  
**Sezione Civile - Fallimentare**

**R.G. C.P. /2020**

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:

dott. Vincenzo Maria Bevilacqua – Presidente  
dott. Alessandro Petronzi – Giudice rel.est.  
dott.ssa Paola Cavarero – Giudice

sciogliendo la riserva assunta alla udienza di omologa del concordato del 22.06.2022

**OSSERVA quanto segue:**

In data 13 novembre 2020 la società \_\_\_\_\_, in persona del legale rappre.te *p.t.*, con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Ivrea, ricorso *ex art.* 161, 6° comma L.F.

Il Tribunale di Ivrea, con decreto in data 27 novembre 2020 dichiarava aperta la procedura concordataria *ex art.* 161, 6° comma L.F., concedendo alla ricorrente termine di giorni centoventi per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F., nominando Commissario Giudiziale il dott.

Su istanza depositata dalla società, il Tribunale differiva il termine per il deposito del piano e della proposta di concordato di ulteriori 60 giorni sino alla data del 31 maggio 2021.

A fronte di successiva istanza depositata da \_\_\_\_\_ – e a seguito del deposito ordinato dal Tribunale di apposita memoria di chiarimenti da parte della Società e del parere del Commissario Giudiziale – il Tribunale di Ivrea, con decreto del 15 luglio 2021, concedeva alla Società termine sino al 29 settembre 2021 “*per il deposito della domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, corredata dei documenti previsti dall’art. 161 L.F.*”.

\_\_\_\_\_, in data 29 settembre 2021, depositava il piano e la proposta di concordato preventivo unitamente alla documentazione prevista dalla Legge Fallimentare.

Con decreto depositato in data 25 ottobre 2021, il Tribunale assegnava alla Società termine di 15 giorni, ai sensi dell'art. 162 L.F., per fornire chiarimenti e integrazioni in ordine al piano concordatario.



In data 19 novembre 2021, depositava la propria memoria di chiarimenti e il Tribunale di Ivrea, con decreto del 29.11.2021, dichiarava aperta procedura di concordato preventivo ordinando la convocazione dei creditori avanti al G.D. per l'udienza del 27 aprile 2022.

In data 11 marzo 2022 il Commissario Giudiziale depositava in cancelleria, e comunicava ai creditori, la propria Relazione ai sensi dell'art. 172 L.F. ed in data 27 aprile si teneva l'adunanza dei creditori.

In data 19 maggio 2022 il Commissario Giudiziale depositava Attestazione finale delle adesioni pervenute nel termine di 20 giorni successivi all'adunanza ai sensi dell'art. 178 l.f., dando atto dell'avvenuta approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori aventi diritto al voto, in entrambe le classi previste.

Con decreto notificato dalla Società al Commissario Giudiziale in data 26 maggio 2022, il Tribunale di Ivrea fissava l'udienza per l'omologazione del concordato preventivo per il giorno 22 giugno 2022, alle ore 12:00.

\*\*\*\*\*

In estrema sintesi, e richiamando sul punto quanto già espresso nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la proposta di piano di concordato è fondata sulla continuità diretta dell'attività di impresa, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 186 bis L.F.

La proposta prevede l'intervento di terzi investitori ( ), selezionati sul mercato, durante la fase preconcordataria, attraverso una accurata attività di *scouting*, con complessivo apporto di liquidità pari ad euro 12 milioni (di cui 8 milioni da destinare al soddisfacimento dei creditori ed euro 4 milioni a supporto della continuità aziendale e del rilancio di ).

L'intervento finanziario degli investitori risulta strutturato mediante: a) l'impegno irrevocabile di alla sottoscrizione ed alla liberazione in denaro di un aumento di capitale di euro 2 milioni (con apposita garanzia); b) l'impegno alla sottoscrizione, da parte di , di un prestito obbligazionario convertibile (POC) per euro 10 milioni.

Il piano prevede altresì un impegno irrevocabile, condizionato sospensivamente all'omologa del concordato da parte dell' .d. Impegno ), attuale Presidente del CDA e socio di maggioranza al 52,03% di , a destinare, quale finanza esterna, una porzione pari al 50% delle azioni che egli deterrà all'esito dell'operazione di investimento a favore di taluni creditori chirografari dal medesimo individuati, appostati nella Classe 2 della proposta di concordato.

La complessa operazione di investimento, posta in essere dai terzi investitori e , in regime di esenzione dalla disciplina riguardante l'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria prevista dagli artt. 106, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 58/1998 ('TUF') e 49, comma 1, lett. b), n. 3, del Regolamento n. 11971/99 ('Regolamento Emittenti'), avverrà attraverso la già intervenuta



costituzione di una \_\_\_\_\_, la sua capitalizzazione previo aumento di capitale sottoscritto dal socio di maggioranza di \_\_\_\_\_ e dall'investitore \_\_\_\_\_, la deliberazione da parte di \_\_\_\_\_ del prestito obbligazionario riservato a \_\_\_\_\_, il successivo aumento di capitale da parte di \_\_\_\_\_ riservato agli investitori, ed infine la liquidazione della \_\_\_\_\_.

E' altresì prevista la possibilità di un c.d. *earn out*, vale a dire di un maggior soddisfacimento per i creditori chirografari nel caso di liberazione, a vantaggio dei chirografari, del fondo rischi di 1,1 mln euro previsto nel piano.

Il Commissario Giudiziale depositava in data 11 marzo 2022 la Relazione *ex art. 172 L.F.* con la quale venivano fornite ai creditori le informazioni necessarie per il corretto esercizio del proprio diritto di voto in ordine alla proposta di concordato formulata dalla ricorrente, ed all'esito di una approfondita valutazione della proposta di concordato, formulava talune notazioni da sottoporre al vaglio critico dei creditori, con riferimento: (i) alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; ii) alla insufficiente consistenza della garanzia relativa all'Offerta ed il mancato aggiornamento delle disponibilità di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_; iii) al mancato invio delle delibere assembleare delle società controllate in punto postergazione; iv) alla costituzione della *newco*.

All'esito della adunanza dei creditori, tenutasi in data 27.04.2022, la proposta di concordato veniva approvata, in quanto per i creditori appartenenti alla CLASSE 1 votavano favorevolmente creditori per euro 8.376.944,71 (pari al 70,49%); per i creditori appartenente alla la CLASSE 2 votavano favorevolmente creditori per euro 2.237.377,97 (pari 92,52%). Mentre, complessivamente, votavano favorevolmente creditori per euro 10.614.322,68, pari al 74,21 % dei creditori ammessi al voto.

Con parere *ex art. 180 l.f.*, a seguito degli ulteriori aggiornamenti forniti dalla impresa, il Commissario Giudiziale evidenziava altresì il sostanziale superamento delle "criticità" evidenziate nel parere *ex art. 172 l.f.* soprattutto in relazione alla consistenza della garanzia correlata al piano di investimento.

All'udienza di omologa, il Commissario Giudiziale, richiamando il proprio parere, confermava l'intervenuto sostanziale superamento delle notazioni evidenziate nella relazione *ex art. 172 l.f.*

#### **RILEVATO e CONSIDERATO altresì che:**

- il Commissario Giudiziale nel parere *ex art.180, II co. LF.* ha espresso parere favorevole alla omologa;
- nessun creditore dissenziente ha formulato opposizione alla omologa;
- raggiunto il consenso della maggioranza della compagine creditoria, in assenza di opposizioni, devono ritenersi raggiunti gli estremi dell'omologazione stante l'approvazione della fattibilità del piano concordatario da parte dei creditori concorsuali, alla stregua di quanto dispone l'art. 180 III co. l.f., secondo cui: "*Se non sono proposte opposizioni, il*



*tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame”;*

- la natura in continuità diretta del concordato esclude la necessità della nomina di un liquidatore giudiziale, nonché della costituzione di un comitato dei creditori, riservando al Commissario Giudiziale il controllo sulle attività ancora da svolgere per dare attuazione al piano;
- la complessità della struttura del concordato comporta la necessità che la società in concordato ottemperi a talune prescrizioni, opportunamente indicate nel parere ex art. 180 l.f. del commissario giudiziale, dettate al precipuo fine di monitorare lo stato di attuazione del concordato ed individuare tempestivamente eventuali criticità da sottoporre alla valutazione dei creditori, ex art. 185 l.f., ovvero agli organi giurisdizionali di competenza.

Più in particolare, Commissario Giudiziale e Società proponente il concordato, al fine di consentire all'ausiliario di giustizia di ottemperare al proprio dovere di vigilanza, si dovranno attenere alle seguenti prescrizioni:

- a) il legale rappresentante della società in concordato dovrà inviare al commissario giudiziale report trimestrali (primo report al 30.09.2022), entro trenta giorni dalla conclusione di ogni trimestre, comprensivi di situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria, fornendo al commissario giudiziale i relativi estratti conto/lista movimenti;
- b) il Commissario Giudiziale provvederà a dare tempestiva comunicazione al Giudice Delegato di tale adempimento, corredando la situazione patrimoniale depositata dal debitore con succinta nota di accompagnamento;
- c) il legale rappresentante della Società dovrà predisporre, entro i trenta giorni successivi al semestre, dopo l'omologa, a partire dal 31 dicembre 2022, una relazione avente contenuti analoghi a quelli dell'art. 33, V comma, primo, secondo e terzo periodo, l. fall., in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari destinati al fabbisogno concordatario; tale relazione sarà depositata presso la Cancelleria fallimentare e comunicata al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a comunicarla ai creditori (nelle forme previste dall'art. 33 L.F. ultimo comma) a mezzo pec ed a esprimere il proprio parere sul contenuto della relazione, da trasmettere al Giudice Delegato;
- d) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, superiore all'importo di euro 50.000,00, il legale rappresentante della Società dovrà previamente informare il Commissario Giudiziale il quale ne darà informativa al Tribunale, nelle relazioni periodiche, evidenziando eventuali elementi ostativi al compimento dell'atto proposto;



- e) il legale rappresentante informerà il Commissario Giudiziale prima di promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- f) la società ricorrente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologazione, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che provvederà alla sua pubblicazione sul portale dei creditori di "Fallco" sezione riservata ai creditori;
- g) la società ricorrente provvederà a predisporre, almeno trenta giorni prima di ogni singola scadenza indicata nel piano, i progetti di ripartizione in favore dei creditori; detto progetto, fatta salva l'eventuale previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata, sarà sottoposto al Commissario Giudiziale per la preventiva visione ed eventuali osservazioni; l'organo commissariale, in esito alla validazione del progetto di riparto, autorizzerà la società alla trasmissione ai creditori;
- h) il legale rappresentante riferirà tempestivamente all'organo commissariale circa le operazioni straordinarie, ancorché previste nel piano;
- i) il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere dell'organo commissariale;
- l) l'organo commissariale riferirà sollecitamente al Giudice Delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie, nonché l'emergere di situazioni significative relative al piano dei costi di cui all'art. 186-bis, comma 2, lett. a) l. fall. in grado di incidere negativamente sull'esecuzione della proposta concordataria;
- m) con riferimento all'operazione di investimento ed agli obblighi contenuti nell'Offerta, la Società dovrà fornire al Commissario Giudiziale, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di omologa del concordato preventivo, un cronoprogramma aggiornato e definitivo - che dovrà anche essere siglato per adesione da - in merito agli adempimenti da porre in essere. A mero titolo esemplificativo la Società dovrà produrre: i) atti e documenti da sottoscrivere, ii) delibere societarie, iii) pubblicità e/o comunicati da effettuare.
- n) la società dovrà altresì trasmettere al Commissario Giudiziale, entro quindici giorni dalla loro esecuzione, gli atti stipulati e le delibere societarie assunte in conformità a quanto previsto nell'Offerta, corredati da idonea dichiarazione che attesti la loro conformità agli obblighi assunti con il Piano Concordatario.
- o) resta riservato al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento in relazione alle attività, non espressamente previste nei punti precedenti, che si rivelassero necessarie nella fase di esecuzione del concordato
- ritenuto inoltre che debba essere integrato il fondo spese di giustizia, di cui la proposta concordataria assume il pagamento in forma totalitaria ed in epoca successivamente



prossima alla omologazione del concordato, provvedendo all'uopo la società al versamento sul conto corrente intestato alla procedura della ulteriore somma di euro 150 mila (a fronte della somma di euro 153.200,00 già interamente versata successivamente al decreto di apertura della procedura) e fermo restando che gli importi dovuti a titolo di ritenuta d'acconto dovranno essere versati direttamente dalla ricorrente senza attingere al conto della procedura;

**P.Q.M.**

Il Tribunale così provvede, ogni contraria istanza reietta e disattesa:

- 1) omologa il concordato preventivo presentato dalla società \_\_\_\_\_, in persona del legale rappr.te *p.t.*, con sede legale in \_\_\_\_\_
- 2) autorizza \_\_\_\_\_ a dare esecuzione a quanto previsto nella Proposta e nel Piano di Concordato Preventivo, in ossequio alle prescrizioni riportate in parte motiva.

Si comunichi anche al PM provvedendo in particolare il Commissario giudiziale a darne notizia ai creditori e la Cancelleria alla pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Ivrea, 22.06.2022

Il Presidente

Dott. Vincenzo Maria Bevilacqua

Il Giudice rel. est.

Dott. Alessandro Petronzi

